

Disposizioni per il sostegno alle attività di studio e ricerca in ambito universitario

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 8, comma 2 dello Statuto regionale, sostiene la ricerca e promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione intende sostenere le attività di studio e di ricerca svolte dal Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, in particolare in materia di medicina integrata.

Art. 2 (Contributo regionale)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, concede un contributo annuale al Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara destinato a promuovere e sostenere le attività di studio e ricerca nell'ambito dell'utilità delle terapie integrate nel trattamento delle patologie oncologiche.

Art. 3 (Monitoraggio)

1. Il Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara rende conto annualmente al Dipartimento competente in materia di Istruzione e Università della Giunta regionale sull'attuazione della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, a decorrere dal 30 giugno dell'anno successivo all'approvazione della presente legge e successivamente con cadenza annuale, presenta una relazione contenente informazioni sulle modalità di attuazione della legge, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti al Dipartimento della Giunta, alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la Legislazione al fine di una presa d'atto.
3. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 4 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con le risorse allocate sul capitolo di nuova

istituzione denominato "Risorse per interventi a sostegno delle iniziative del Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara", nell'ambito della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, annualità 2025.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di nuova istituzione 1004/97 per euro 50.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1102/2 "Compensi componenti Corte dei conti" per euro 50.000,00;
3. La Direzione Attività Amministrativa ed il Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali del Consiglio regionale adottano tutti gli atti necessari, ivi comprese le dovute variazioni al bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 18/5 del 25.2.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE